Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 novembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 320 DEL 21 NOVEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Rieti.

(2740)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Roma.

(2741)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1984, n. 783.

Proroga del termine previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1979, n. 552, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dall'Aeronautica militare nel comune di Pozzuoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, che estende anche alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato e degli enti pubblici, le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennità di esproprio;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, sull'accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali;

Visto il decreto presidenziale n. 552 in data 27 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300, in data 3 novembre 1979, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dall'Aeronautica militare nel comune di Pozzuoli (Napoli);

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 223, in data 15 luglio 1983, che dichiara l'illegittimità costituzionale dei criteri di stima delle indennità espropriative stabiliti dalla legge n. 385, in data 29 luglio 1980;

Constatato che per effetto di tale sentenza sarà necessario ripetere gli adempimenti relativi alla determinazione delle indennità di esproprio e che, pertanto, non sarà possibile perfezionare la procedura di esproprio in questione prima della scadenza del termine di anni cinque all'uopo previsto nell'art. 2, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 552, in data 27 giugno 1979;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge n. 2359, in data 25 giugno 1865, comma secondo, per la proroga del termine entro il quale l'espropriazione per esigenze della difesa nazionale dovrà compiersi;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto presidenziale n. 552, in data 27 giugno 1979, è prorogato di anni cinque.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1984

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1984
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 145

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 settembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S. Gabriele P.T. a r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 16/17 marzo 1984, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa S. Gabriele P.T. a r.l., con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa S. Gabriele P.T. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Butera in data 8 marzo 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Stefano Palombi, residente a Roma in via G. Ferrari, 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6128)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 novembre 1984.

Proroga al 31 dicembre 1985 delle disposizioni per la concessione di anticipazioni sul prezzo dei contratti riguardanti lavori e forniture di beni o di servizi da parte dello Stato e degli altri enti pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come modificato dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972, recante: « Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 »;

Visti i propri successivi decreti in data 23 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 28 novembre 1973 e in data 3 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 14 ottobre 1977, recanti modifiche al citato decreto ministeriale 25 no-

vembre 1972, nonché quelli che hanno prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 1983, la concessione delle anzidette anticipazioni;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 28 novembre 1983, con il quale sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1984 le disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni;

Considerato che, in relazione alle esigenze connesse con la situazione economica del Paese, si rende opportuno prorogare al 31 dicembre 1985 le disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo unico del decreto ministeriale 16 novembre 1983, richiamato nelle premesse, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, come modificato dai successivi decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985.

Roma, addì 8 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

(6095)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. **784.**

Autorizzazione all'Opera nazionale pensionati d'Italia, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 784. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.), in Roma, viene autorizzata, in via di sanatoria, ad accettare la donazione, consistente in un'area di terreno con annesso un fabbricato, in comune di Forlì, località Vecchiazzano, del valore di L. 1.000.000.000, disposta dal conte ing. Pier Francesco Orsi Mangelli con atto 11 febbraio 1974, n. 94128/10636 di repertorio, a rogito dott. Arnaldo Lo Iacono, coadiutore temporaneo del dott. Vittorio Torina, notaio in Roma, e registrato a Roma in data 20 febbraio 1974 al n. 1427.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1984
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 221

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 16 novembre 1984:

Cutaia Fabio Massimo, notaio residente nel comune di Licata, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Agrigento a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Marcantonio Paolo, notaio residente nel comune di Turi, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Putignano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tomasello Maria Grazia, notaio residente nel comune di Militello Val di Catania, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Orlandoni Mario, notaio residente nel comune di Como è trasferito nel comune di Olgiate Comasco, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Turchini Fabio, notaio residente del comune di Luserna San Giovanni, distretto notarile di Torino, e trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Zetti Aldo, notaio residente nel comune di Borgo San Lorenzo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Lops Francesco Paolo, notaio residente nel comune di San Giovanni Rotondo, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di San Severo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zambelli Roberto Rosolino, notaio residente nel comune di Rocca San Casciano, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Forlì, con l'anzidetta condizione;

Chanoux Emilio, notaio residente nel comune di Donnaz, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Chatillon, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Saija Pierluigi, notaio residente nel comune di San Donato Milanese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Tortorici, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

D'Avino Salvatore, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Bollate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cocchetti Almasio Riccardo, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Napolitano Massimo, notaio residente nel comune di Mongrando, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Melegnano, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Grimaldi Nicola, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Memoli Palma, notaio residente nel comune di Milano è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Ferraro Pietro, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Menonna Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Taurianova, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Gioia Tauro, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Viapiana Claudio, notaio residente nel comune di Brusasco Cavagnolo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione;

Bigi Enrico, notaio residente nel comune di Neviano degli Arduini, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Traversetolo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lunetta Maurizio, notaio residente nel comune di Stilo, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Scicli, distretto notarile di Ragusa, con l'anzidetta condizione;

Lojacono Vincenzo, notaio residente nel comune di Alghero, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari, con l'anzidetta condizione;

Parodi Stefano, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Alassio, distretto notarile di Savona, con l'anzidetta condizione;

Pistilli Vincenzo, notaio residente nel comune di Calangianus, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, con l'anzidetta condizione;

Candiani Carlo, notaio residente nel comune di Torino è trasferito nel comune di Venezia, con l'anzidetta condizione.

(6184)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 16 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1843,100	1843,100	1844 —	1843,100	—	1843,27	1843,450	1843,100	1843,100	1843,10
Marco germanico	621,800	621,800	622 —	621,800	—	621,84	621,880	621,800	621,800	621,80
Franco francese	202,300	202,300	203,06	202,300	—	202,35	202,400	202,300	202,300	202,30
Fiorino olandese	551 —	551 —	551,90	551 —	—	551,05	551,100	551 —	551 —	551 —
Franco belga	30,791	30,791	30,85	30,791	—	30,79	30,798	30,791	30,791	30,80
Lira sterlina	2319,900	2319,900	2325 —	2319,900	—	2320,20	2320,500	2319,900	2319,900	2319,90
Lira irlandese	1928,750	1928,750	1932 —	1928,750	—	1928,52	1928,300	1928,750	1928,750	—
Corona danese	172,030	172,030	172,70	172,030	—	172,09	172,150	172,030	172,030	172,03
Dracma	15,040	15,040	15,05	15,040	—	—	15,090	15,040	15,040	—
E.C.U.	1385,500	1385,500	1386 —	1385,500	—	1385,55	1385,600	1385,500	1385,500	1385,50
Dollaro canadese	1400,100	1400,100	1402 —	1400,100	—	1400,20	1400,300	1400,100	1400,100	1400,10
Yen giapponese	7,596	7,596	7,64	7,596	—	7,59	7,596	7,596	7,596	7,60
Franco svizzero	752,720	752,720	754,50	752,720	—	752,71	752,700	752,720	752,720	752,72
Scellino austriaco	88,384	88,384	88,55	88,384	—	88,36	88,345	88,384	88,384	88,35
Corona norvegese	213,420	213,420	213,50	213,420	—	213,47	213,500	213,420	213,420	213,42
Corona svedese	216 —	216 —	216,20	216 —	—	215,99	215,980	216 —	216 —	216 —
FIM	297 —	297 —	297 —	297 —	—	296,97	296,950	297 —	297 —	—
Escudo portoghese	11,450	11,450	11,50	11,450	—	11,45	11,460	11,450	11,450	11,45
Peseta spagnola	11,078	11,078	11,08	11,078	—	11,08	11,083	11,078	11,078	11,08

Media dei titoli del 16 novembre 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	67,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96,250
» 6 % » » 1971-86	90,500
» 6 % » » 1972-87	88,100
» 9 % » » 1975-90	89,050
» 9 % » » 1976-91	89,750
» 10 % » » 1977-92	96,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	92,125
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,750
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	90,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84	99,900
» » » » 1- 1-1983/85	99,950
» » » » 1- 2-1983/85	99,975
» » » » 1- 3-1983/85	100,075
» » » » 1- 4-1983/85	100,100
» » » » 1- 5-1983/85	100,750
» » » » 1- 6-1983/85	100,600
» » » » 1- 1-1982/86	101,450
» » » » 1- 3-1982/86	101,125
» » » » 1- 5-1982/86	101,750
» » » » 1- 6-1982/86	101,725
» » » » 1- 7-1982/86	101,600
» » » » 1- 8-1982/86	101,325
» » » » 1- 9-1982/86	101,150
» » » » 1-10-1982/86	101,300
» » » » 1-11-1982/86	101,675
» » » » 1-12-1982/86	101,600
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1983/86	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1983/86	99,925
» » » » 1-10-1983/86	100,025
» » » » 1- 1-1983/87	101,250
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	101,575
» » » » 1- 5-1983/87	101,450
» » » » 1- 6-1983/87	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,275
» » » » 1-12-1983/87	100,150
» » » » 1- 7-1983/88	101,325
» » » » 1- 8-1983/88	101,225
» » » » 1- 9-1983/88	101,225
» » » » 1-10-1983/88	101,300
» » » » 1-11-1983/88	101,500
» » » » 1- 1-1984/88	99,850
» » » » 1- 2-1984/88	99,775
» » » » 1- 3-1984/88	99,625
» » » » 1-11-1983/90	101,500
» » » » 1-12-1983/90	101,575
» » » » 1- 1-1984/91	101,375
» » » » 1- 2-1984/91	101,400
» » » » 1- 3-1984/91	99,925
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	100 —
» » » 17 % 1- 5-1985	100,900
» » » 17 % 1- 7-1985	101,075
» » » 17 % 1-10-1985	101,600
» » » 16 % 1- 1-1986	101,050
» » » 14 % 1- 4-1986	99,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	96 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	106,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	103,825
» » » » 1983/90 11,50 %	100,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1843,275
Marco germanico	621,840
Franco francese	202,350
Fiorino olandese	551,050
Franco belga	30,794
Lira sterlina	2320,200
Lira irlandese	1928,525
Corona danese	172,090
Dracma	15,065
E.C.U.	1385,550
Dollaro canadese	1400,200
Yen giapponese	7,596
Franco svizzero	752,710
Scellino austriaco	88,364
Corona norvegese	213,460
Corona svedese	215,990
FIM	296,975
Escudo portoghese	11,455
Peseta spagnola	11,080

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento, da duecentosettantacinque a cinquecentoventicinque, del numero dei posti del concorso a coadiutore dattilografo giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 giugno 1983, con il quale è stato indetto il concorso a duecentosettantacinque posti di coadiutore datti lografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che l'espletamento della prova pratica di dattilografia è tuttora in corso, e che ad essa hanno partecipato, ad oggi, oltre 35.000 candidati;

Atteso che, lo stato degli organici dei coadiutori dattilografi giudiziari, alla luce non solo delle pregresse esigenze di servizio ma anche di quelle sopravvenute, fà ritenere opportuna una rideterminazione del numero dei posti da conferire con il sopra citato concorso;

Ritenuto che il rilevante numero dei candidati che stanno prendendo parte alla prova pratica di dattilografia offre ampia ed esauriente possibilità di selezione;

Decreta:

Il numero dei posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia messi a concorso con il decreto ministeriale 8 novembre 1982 è elevato da duecentosettantacinque a cinquecentoventicinque unità.

Roma, addì 7 agosto 1984

p. *Il Ministro*: CIOCE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1984
Registro n. 50 Giustizia, foglio n. 305

(6205)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi per la promozione alla qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dell'amministrazione centrale di cui al quadro *A* della tabella XV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili tre posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale, per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, quattro posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali, per esami ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale, quadro *A*, tabella XV, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di tre posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) due posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) un posto mediante concorso speciale, per esami;

c) posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

2) per il conferimento di quattro posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) un posto mediante concorso speciale, per esami;

b) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1-*a*) sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lettera *a*), e comma sesto, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale per esame indicato nei punti 1-*b*) e 2-*a*) e al corso-concorso di cui ai punti 1-*c*) e 2-*b*) sono ammessi a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai precedenti punti 1-*d*) e 2-*c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli equipollenti, nonché del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1-*d*) e al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato nel punto 2-*c*). Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo; gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 rispettivamente per il concorso di cui al punto 1-*d*) e per quello indicato al punto 2-*c*). Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alle date sopra indicate, purché in possesso di una delle lauree sopraindicate ed i liberi professionisti laureati iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente

articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Scrutinio per merito comparativo

La promozione mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a domanda, da presentarsi entro i termini indicati nel precedente art. 2, gli ispettori generali ed i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento nonché i direttori aggiunti di divisione tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, avverrà con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto del lavoro e legislazione sociale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto sindacale, diritto comunitario, contabilità di Stato, diritto penale (principi generali - reati contro la pubblica amministrazione), diritto civile, principi generali di statistica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali, in Italia ed estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati nel precedente articolo per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 7.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività della amministrazione cui si concorre .	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post-laurea .	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, lettera 1-*d*) e, separatamente, nel numero dei posti indicati alla lettera 2-*c*) dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esame, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, in regola col bollo.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici del concorso speciale e dell'ammissione al corso-concorso di formazione saranno nominate con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composte rispettivamente ai sensi del quarto comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301. La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà anch'essa nominata con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale, per esame, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1984
Registro n. 15 *Lavoro, foglio n.* 116

(6083)

Concorsi per la promozione alla qualifica di primo dirigente nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui al quadro *B* della tabella XV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili trentadue posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, del 30 % mediante concorso speciale per esame, del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, undici posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione quadro *B* tabella XV i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di trentadue posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) sedici posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) dieci posti mediante concorso speciale per esami;

c) tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) tre posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2) per il conferimento di undici posti disponibili al 31 dicembre **1984**:

a) quattro posti mediante concorso speciale per esami;

b) cinque posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) due posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1/*a* sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lettera *a*) e comma sesto, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale per esame indicato nei punti 1/*b* e 2/*a* e al corso-concorso di cui ai punti 1/*c* e 2/*b* sono ammessi a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui ai precedenti punti 1/*d* e 2/*c* è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e titoli equipollenti, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1/*d* e al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato nel punto 2/*c*. Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico per titoli ed esami i professori universitari di ruolo; gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 rispettivamente per il concorso di cui al punto 1/*d* e per quello indicato al punto 2/*c*. Sono ammessi ancora al concorso pubblico per titoli ed esami i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno 5 anni di attività direttiva alle date sopra indicate, purché in possesso di una delle lauree sopraindicate ed i liberi professionisti laureati iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico per titoli ed esami, indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301 allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Scrutinio per merito comparativo

La promozione mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a domanda, da presentarsi entro i termini indicati nel precedente art. 2, gli ispettori generali ed i direttori di divisione dei ruoli a esaurimento nonché i direttori aggiunti di divisione tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, avverrà con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto del lavoro e legislazione sociale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto sindacale, diritto comunitario, contabilità di Stato, diritto penale (principi generali - reati contro la pubblica amministrazione), diritto civile, principi generali di statistica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1 lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali, in Italia e all'estero . . . . fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . » 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto . . . fino a punti 12

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . . » 8

e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali » 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati nel precedente articolo per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame dello stesso ciclo.

Art. 7.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . . . fino a punti 5

b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione cui si concorre . . » 5

c) pubblicazioni scientifiche . » 7

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso . . . » 4

e) specializzazioni post laurea . . . » 6

f) altri titoli culturali . . . . . » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, lettera 1/d e, separatamente, nel numero dei posti indicati alla lettera 2/c dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esame dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'Amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico per titoli ed esami i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, in regola col bollo.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici del concorso speciale e dell'ammissione al corso-concorso di formazione saranno nominate con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composte rispettivamente ai sensi del quarto comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301. La commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami sarà anch'essa nominata con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta ai sensi dell'art. 3, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale per esame per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esame ed i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico per titoli ed esami che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1984
Registro n. 15 *Lavoro, foglio n.* 119

(6084)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Individuazione, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei ruoli dirigenziali cui possono accedere il personale appartenente alla carriera direttiva di ragioneria delle università e degli istituti universitari e il personale appartenente alla carriera del ruolo speciale istituito presso il Ministero della pubblica istruzione con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1195.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1984, n. 748;

Visto l'art. 1, primo comma, lettera *a*), della legge 10 luglio 1984, *n*. 301;

Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 23 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.

In conformità del succitato parere espresso dal consiglio di amministrazione, la carriera direttiva di ragioneria delle università e degli istituti universitari, e la carriera direttiva del ruolo speciale istituito presso questo Ministero con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1195, sono dichia-

rate corrispondenti, in relazione alle funzioni, rispettivamente alla carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie e degli istituti universitari, e alla carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Art. 2.

Per effetto del disposto di cui al precedente art. 1, i funzionari appartenenti alle predette carriere direttive, in possesso delle qualifiche prescritte dalla lettera *a*) del primo comma e dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 301/1984 citata in premesse, sono ammessi, a partecipare, a domanda, allo scrutinio per merito comparativo per il conseguimento della qualifica di primo dirigente dei rispettivi ruoli dirigenziali di cui allo stesso art. 1.

Il Ministro: FALCUCCI

Roma, addì 30 luglio 1984

(6077)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale, concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi cinquantasei posti di primo dirigente del ruolo amministrativo di cui al quadro A della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, contenente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1984, con il quale, in applicazione dell'art. 22 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, richiamato dall'art. 1, primo comma, lettera *A*, della legge n. 301 sopra indicata, la carriera direttiva del ruolo speciale istituito presso il Ministero della pubblica istruzione con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1195, è stata dichiarata corrispondente alla carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili cinquantuno posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, cinque posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301, del 10 luglio 1984, sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984,

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo ma anche per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi, e al conferimento dei posti di dirigente mediante scrutinio per merito comparativo;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono disponibili per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro *A* tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti posti:

1) cinquantuno posti vacanti al 31 dicembre 1983, di cui:

a) ventisei mediante scrutinio per merito comparativo;

b) quindici mediante concorso speciale per esami;

c) cinque mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) cinque mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2) cinque posti disponibili al 31 dicembre 1984, di cui:

a) due mediante concorso speciale per esami;

b) due mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) uno mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1-*a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, nonché quelli della carriera direttiva del ruolo speciale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1195, che, a norma dell'art. 1 della legge n. 301/84, rivestano una delle seguenti qualifiche: ispettore generale e direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento e direttore di divisione aggiunto (quest'ultima posseduta alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312).

Al concorso speciale per esami indicato nei punti 1-*b*) e 2-*a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che alle date rispettivamente del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera stessa.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui ai punti 1-*c*) e 2-*b*) sono ammessi a domanda gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad orientamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiore e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva che alle date rispettivamente del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera medesima.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai precedenti punti 1-*d*) e 2-*c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da altri enti pubblici, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1-*d*) e al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato nel punto 2-*c*). Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico per titoli ed esami i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica predetta alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984, rispettivamente per il concorso di cui al punto 1-*d*) e per quello indicato al punto 2-*c*). Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alle date sopra indicate, ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relatvo albo professionale.

Per l'ammissione al concorso pubblico, di cui al precedente comma, è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea seguenti: laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in lettere e filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in sociologia.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi

di cui al precedente articolo ai quali intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni, in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami.

La domanda per lo scrutinio di cui al punto 1-*a*) deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II/V; tutte le altre domande allo stesso Ministero - Direzione del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/II.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo delle domande che verranno presentate a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso, o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, qualifica, domicilio nonché recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/II (ovvero divisione II se trattasi di scrutinio).

L'amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o delle comunicazioni relative al concorso;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto (soltanto per il concorso pubblico di cui ai punti 1-*d*) e 2-*c*) del precedente art. 1);

d) eventuale partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento allegando il relativo attestato, per i candidati al concorso speciale per esame; titoli di servizio di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la relativa documentazione per i candidati al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati ai concorsi pubblici per titoli ed esami;

f) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati che partecipano a più concorsi dovranno inoltre dichiararli in ciascuna domanda e comunque nella domanda presentata per ultima.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno, altresì, dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità: di essere cittadini italiani, di non aver superato, alla scadenza dei termini fissati dal bando per la presentazione della domanda, i 35 anni di età o di aver titolo di elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali (o le eventuali condanne riportate), la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 4.

Scrutinio per merito comparativo

La promozione mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a domanda, da presentarsi entro i termini indicati nel precedente art. 2, gli ispettori generali ed i direttori di divisione ad esaurimento, i direttori aggiunti di divisione, questi ultimi, tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenenti ai ruoli della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione centrale e della Amministrazione scolastica periferica, nonché i funzionari in possesso delle predette qualifiche iscritti nel ruolo speciale istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1095, avverrà con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il candidato potrà fare riferimento ai titoli acquisiti al fascicolo personale, allegando gli eventuali titoli mancanti.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova a contenuto teorico, verterà su argomenti di diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento scolastico e alla normativa concernente la pubblica istruzione.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 31 gennaio 1985, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno dette prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nei locali, nei giorni e nell'ora indicate nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto civile, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, scienza dell'amministrazione, contabilità generale dello Stato. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che i competenti uffici dell'amministrazione saranno tenuti a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di detta pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La nomina dei vincitori nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punti 1-*b*) e 2-*a*) decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali .	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio .	» » 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	» » 12
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione .	» » 8
e) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione	» » 12
f) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi conclusivi relativi a concorsi interni della carriera direttiva	» » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo lo ordine della graduatoria, che sarà approvata con decreto del Ministero, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 per i rispettivi concorsi. A parità di merito si applicherà l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e tra le rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili dello Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

L'esame finale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dello insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame dello stesso ciclo.

Ai sensi del comma X art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 7.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate, tranne che per i punteggi da attribuire alle prove d'esame che saranno espressi in trentesimi, anziché in decimi.

Al colloquio, pertanto, saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di ventiquattro trentesimi in ciascuna delle prove scritte. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a ventiquattro trentesimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati e con le modalità del successivo art. 8, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui concorre	» » 5
c) pubblicazioni scientifiche . . .	» » 7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	» » 4
e) specializzazioni post-laurea . . .	» » 6
f) altri titoli culturali	» » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale, espresso in novantesimi, sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal totale dei punteggi riportati nei titoli. A parità di merito si applicano i criteri di cui al successivo art. 10 del presente bando.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, punto 1-*d*) e, separatamente, del numero dei posti indicati al punto 2-*c*) dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985, ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 8.

Presentazione dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso; i titoli elencati dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Analogamente, per quanto concerne il concorso pubblico per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare

i titoli stessi; i professori universitari, gli assistenti, i ricercatori e i dirigenti delle imprese pubbliche e private nonchè i liberi professionisti, allegheranno un *curriculum* sulla propria attività professionale, redatto direttamente dall'interessato sotto la propria responsabilità.

I liberi professionisti allegheranno, altresì, l'attestato di iscrizione all'albo con l'indicazione dell'anzianità dell'iscrizione stessa.

La copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, per i candidati dipendenti da questo Ministero, sarà fornita tempestivamente alla commissione giudicatrice dai competenti uffici dell'amministrazione.

I candidati non dipendenti da questo Ministero, ma da altre amministrazioni statali o da enti pubblici dovranno allegare alla domanda copia dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

Ogni domanda di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti commi del presente articolo dovrà essere corredata da autonoma documentazione.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale per esame per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esame ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6 terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della precedenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I/II, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II/I, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esse delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della U.S.L. di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio ai sensi della vigente normativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre, in carta da bollo, copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato, nonchè i documenti di cui ai punti 1) e 6).

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggetti a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1984
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 123

(6078)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale, concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi dieci posti di primo dirigente per i servizi di ragioneria di cui al quadro D della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente per i servizi di ragioneria di cui al quadro *D* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili nove posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale, per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderà libero nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, un posto di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301, del 14 luglio 1984, sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali, per esami, e i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo ma anche per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferiti nella qualifica di primo dirigente per i servizi di ragioneria

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono disponibili per il conferimento della qualifica di primo dirigente per i servizi di ragioneria di cui al quadro *D* tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti posti:

1) nove posti vacanti al 31 dicembre 1983, di cui:

a) quattro mediante scrutinio per merito comparativo;
b) tre mediante concorso speciale, per esami;
c) uno mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
d) uno mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

2) un posto disponibile al 31 dicembre 1984, da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1-*a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, che, a norma dell'art. 1 della legge n. 301/84, rivestano una delle seguenti qualifiche: ispettore generale ed ispettore capo dei ruoli ad esaurimento ed ispettore capo di ragioneria aggiunto (quest'ultima posseduta alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312).

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto 1-*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera stessa.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui ai punti 1-*c*) e 2) sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi, delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva che alle date, rispettivamente, del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera medesima.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto 1-*d*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da altri enti pubblici, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983. Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica predetta alla data del 31 dicembre 1983. Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale.

Per l'ammissione al concorso pubblico, di cui al precedente comma è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea seguenti: laurea in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze bancarie e assicurative o in scienze economiche o in scienze politiche o in giurisprudenza.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni, in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami.

La domanda per lo scrutinio di cui al punto 1-*a*) deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II/V; tutte le altre domande allo stesso Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/II.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo delle domande che verrano presentate a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso, o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, qualifica, domicilio nonché recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/II (ovvero Divisione II se trattasi di scrutinio).

L'amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o delle comunicazioni relative al concorso;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto (soltanto per il concorso pubblico di cui al punto 1-*d*) del precedente art. 1;

d) eventuale partecipazione ai corsi di formazione e perfezionamento allegando il relativo attestato, per i candidati al concorso speciale, per esame; titoli di servizio di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la relativa documentazione per i candidati ai corsi-concorsi;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) la propria disponibilità, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati che partecipano a più concorsi dovranno inoltre dichiararli in ciascuna domanda e comunque nella domanda presentata per ultima.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità: di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza dei termini fissati dal bando per la presentazione della domanda, i trentacinque anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali (o le eventuali condanne riportate), la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere; segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite d'età

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Scrutinio per merito comparativo

La promozione mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a domanda, da presentarsi entro i termini indicati nel precedente art. 2, gli ispettori generali e gli ispettori capi di ragioneria ad esaurimento, gli ispettori capi di ragioneria aggiunti, questi ultimi tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenenti ai ruoli della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica avverrà con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il candidato potrà fare riferimento ai titoli acquisiti al fascicolo personale, allegando gli eventuali titoli mancanti.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

La seconda prova scritta, a contenuto teorico, verterà su argomenti di ragioneria generale e/o contabilità dello Stato con particolare riguardo ai servizi di contabilità dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 31 gennaio 1985, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno dette prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nei locali, nei giorni e nell'ora indicate nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto amministrativo, diritto costituzionale, istituzioni di diritto privato, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, statistica economica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che i competenti uffici dell'amministrazione saranno tenuti a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dello accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La nomina dei vincitori per i posti di cui al precedente art. 1, punto 1-*b*) decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali .	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto .	» 12
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione .	» 8
e) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di specializzazione post-laurea culturali organizzati dalla pubblica amministrazione .	» 12
f) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi conclusivi relativi a concorsi interni della carriera direttiva .	» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine della graduatoria, che sarà approvata con decreto del Ministro, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 per i rispettivi concorsi; a parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e tra le rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

L'esame finale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore ai ventiquattro trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame dello stesso ciclo.

Ai sensi del comma X art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 7.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate; tranne che per i punteggi da attribuire alle prove d'esame che saranno espressi in trentesimi, anziché in decimi. Al colloquio, pertanto, saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di ventiquattro trentesimi in ciascuna delle prove scritte. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a ventiquattro trentesimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e con le modalità del successivo art. 8, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	» 5
c) pubblicazioni scientifiche	» 7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	» 4
e) specializzazioni post-laurea	» 6
f) altri titoli culturali	» 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale, espresso in novantesimi, sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal totale dei punteggi riportati nei titoli. A parità di merito si applicano i criteri di cui al successivo art. 10 del presente bando.

La graduatoria generale di merito e quella del vincitore saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella del vincitore sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Il vincitore del concorso pubblico sarà nominato, secondo l'ordine di graduatoria e per il posto indicato al precedente art. 1 punto 1-*d*) a decorrere dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Il medesimo seguirà nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983.

Art. 8.

Presentazione dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso; i titoli elencati dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Analogamente, per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi; i professori universitari, gli assistenti, i ricercatori e i dirigenti delle imprese pubbliche e private nonché i liberi professionisti allegheranno un *curriculum* sulla propria attività professionale, redatto direttamente dall'interessato sotto la propria responsabilità. I liberi professionisti allegheranno altresì, l'attestato di iscrizione all'albo con l'indicazione dell'anzianità e dell'iscrizione stessa.

I candidati non dipendenti da questo Ministero, ma da altre amministrazioni statali o da enti pubblici dovranno allegare alla domanda copia dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

La copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, per i candidati dipendenti da questo Ministero, sarà fornita tempestivamente alla commissione giudicatrice dai competenti uffici dell'amministrazione.

Ogni domanda di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti commi del presente articolo dovrà essere corredata da autonoma documentazione.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente per i servizi di ragioneria nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale per esami per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/II, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II/I, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto dell'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della U.S.L. di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio ai sensi della vigente normativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre, in carta da bollo, copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato, nonché i documenti di cui ai punti 1) e 6).

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggetti a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1984

Il Ministro: FALCUCCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1984
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 124

(6079)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami per complessivi tre posti di primo dirigente per i servizi statistici di cui al quadro C della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, contenente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente per i servizi statistici di cui al quadro *C* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili tre posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1984 non si prevede che si renderanno liberi posti di primo dirigente per i servizi statistici da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984, sopracitata;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono disponibili per il conferimento della qualifica di primo dirigente per i servizi statistici di cui al quadro *C* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, tre posti vacanti al 31 dicembre 1983, di cui:

due mediante scrutinio per merito comparativo;

uno mediante concorso speciale per esami.

Allo scrutinio per merito comparativo sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva per i servizi statistici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione che, a norma dell'art. 1 della legge n. 301/84, rivestano una delle seguenti qualifiche: ispettore generale e direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento e direttore di divisione aggiunto (questa ultima posseduta alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312).

Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nelle qualifiche settima e superiore che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera stessa.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli aspiranti allo scrutinio per merito comparativo nonché quelli al concorso speciale per esami, dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice.

La domanda per lo scrutinio deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II/V. La domanda per il concorso speciale per esami allo stesso Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - Sezione II.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo delle domande che verranno presentate a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso, o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, qualifica, domicilio nonché recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/II (ovvero Divisione II se trattasi di scrutinio).

L'amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o delle comunicazioni relative al concorso;

b) ufficio di appartenenza;

c) eventuale partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento allegando il relativo attestato, per i candidati al concorso speciale per esame;

d) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (capo dell'ufficio in cui il candidato presta servizio, funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco); per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Scrutinio per merito comparativo

La promozione mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a domanda, da presentarsi entro i termini indicati nel precedente art. 2, gli ispettori generali ed i direttori di divisione ad esaurimento, i direttori aggiunti di divisione, questi ultimi tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenenti ai ruoli della carriera direttiva per i servizi statistici dell'amministrazione centrale, avverrà con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il candidato potrà fare riferimento ai titoli acquisiti al fascicolo personale, allegando gli eventuali titoli mancanti.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficenza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova a contenuto teorico, verterà su argomenti di statistica metodologica e sociale applicata ai problemi della pubblica istruzione.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale** ***del 20 novembre 1984, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno dette prove scritte.***

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nei locali, nei giorni e nell'ora indicate nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: statistica economica, demografia, teoria dei campioni, contabilità generale dello Stato, elementi di informatica, elementi di diritto amministrativo e costituzionale. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che i competenti uffici dell'amministrazione saranno tenuti a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La graduatoria generale di merito e quella del vincitore saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e quella del vincitore sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La nomina del vincitore per il posto di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quello nominato mediante il concorso speciale per esame per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1984
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 209

(6080)

Sostituzione del quinto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 13 agosto 1984 concernente lo scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami per complessivi tre posti di primo dirigente per i servizi statistici di cui al quadro C della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 13 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1984, registro n. 61, foglio n. 209, con il quale, tra l'altro, è stato indetto il concorso speciale per esame, ad un posto di primo dirigente per i servizi statistici;

Considerato che alla data attuale non è stato ancora possibile pubblicare il citato decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e che pertanto, non avendo avuto inizio la decorrenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, non è possibile fissare il diario delle prove scritte né pubblicarlo nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1984, come indicato nel citato decreto ministeriale 13 agosto 1984;

Decreta:

Articolo unico

Il quinto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 13 agosto 1984 è sostituito dal seguente:

« Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1985, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora, in cui si svolgeranno dette prove scritte ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1984
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 140

(6081)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di consigliere nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 ottobre 1984, già fissate per l'11 e 12 dicembre 1984, sono state rinviate a data da destinarsi, che sarà resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicata ai candidati con lettera raccomandata.

(6204)

CORTE DEI CONTI

Aumento, da cinque a sei, del numero dei posti del concorso, per esami, a coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia, da destinare agli uffici della Corte con sede in Trieste e Udine.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1984, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Trieste e Udine;

Accertata l'attuale disponibilità di posti nel ruolo del personale di dattilografia;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, in relazione, anche, alle gravi insufficienze di personale della sezione di controllo e degli uffici della Corte dei conti ubicati nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuta non opportuna la riapertura dei termini dato l'elevato numero di domande di partecipazione pervenute;

Decreta:

I posti di coadiutore dattilografo in prova della Corte dei conti, messi a concorso con il decreto sopraindicato, sono aumentati da cinque a sei.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1984
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 332

(6146)

POLICLINICO « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di primario di radioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radioterapia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(6085)

OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso a cinque posti di infermiere professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda di partecipazione al suddetto concorso gli aspiranti dovranno, altresì, presentare, pena la esclusione dal concorso, dichiarazione di conoscenza dei peculiari ordinamenti dell'ospedale Miulli (ente ecclesiastico) e di impegnarsi ad osservarne le norme, e di volersi uniformare ai suoi fini statutari ed indirizzi etico-religiosi quali risultanti dal vigente regolamento dell'ente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(6086)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 318 del 19 novembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda municipalizzata servizi di Ancona: Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente del settore tecnico.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227